

REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE SOCIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento stabiliscono, in attuazione dello Statuto, i principi e le procedure per il funzionamento degli organismi territoriali rappresentativi della base sociale della Cooperativa, nonché le procedure per l'elezione dei relativi organi.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 2 SEZIONE SOCI

2.1 I soci della Cooperativa sono raggruppati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, in Sezioni Soci che costituiscono unità organiche del corpo sociale.

2.2 La Sezione Soci è lo strumento organizzativo di base per la partecipazione dei soci alla vita e all'attività della Cooperativa con ruolo sia propositivo che consultivo.

2.3 La Sezione Soci opera nel quadro delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto e svolge la sua azione nella realtà sociale del territorio di sua competenza, con le finalità di cui all'articolo 25 dello Statuto.

2.4 Ogni socio è assegnato alla Sezione Soci di competenza del punto di vendita nel quale ha presentato la propria domanda di ammissione. Ferma restando la possibilità di una sola iscrizione ogni socio ha facoltà di chiedere l'assegnazione ad altra Sezione Soci.

In caso di costituzione o soppressione di una Sezione Soci è facoltà del Consiglio di Sorveglianza derogare ai criteri di cui sopra. .

2.5 Il Consiglio di Sorveglianza individua le sezioni soci e attribuisce a ciascuna Sezione Soci i punti vendita di loro competenza.

ARTICOLO 3 FUNZIONI DELLE SEZIONI SOCI

3.1 Le Sezioni Soci in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25 e 26 dello Statuto:

- a) contribuiscono ad individuare e realizzare gli obiettivi economici e sociali della Cooperativa.
- b) Consolidano tra i soci il vincolo associativo e promuovono nel territorio di loro competenza, ogni iniziativa utile per favorire la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte della Cooperativa, a partire dalle assemblee.
- c) Stimolano l'adesione di nuovi soci, divulgano i principi, le finalità e le politiche della cooperazione.
- d) Possono contribuire all'individuazione, per i punti vendita di competenza di ciascuna Sezione Soci, di obiettivi da prevedere nel budget della Cooperativa con le modalità individuate dal Consiglio di Sorveglianza.
- e) Si confrontano almeno 1 volta l'anno con i responsabili dei punti vendita della propria Sezione Soci sull'andamento degli stessi.
- f) Elaborano piani di attività per favorire l'informazione, l'educazione, l'orientamento e la

tutela dei consumatori.

- g) Contribuiscono in sede di convocazione e di svolgimento delle Assemblee ad un'ampia partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa.
- h) Promuovono e consolidano i rapporti fra la Cooperativa e gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni dei consumatori e ambientaliste, le associazioni culturali, del tempo libero e del volontariato.

ARTICOLO 4

BUDGET

4.1 Per lo svolgimento delle attività delle Sezioni Soci il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, destina annualmente un budget che sarà ripartito tra le Sezioni Soci tenendo conto del loro numero di soci delle caratteristiche e delle esigenze del territorio di riferimento. Il Consiglio di Sorveglianza, valutando l'andamento della Cooperativa, può modificare, anche sostanzialmente, il budget annuale assegnato alle Sezioni Soci, garantendo comunque il loro funzionamento.

ARTICOLO 5

ORGANI DELLA SEZIONE SOCI

5.1 Sono organi della Sezione Soci:

- a) L'Assemblea della Sezione Soci.
- b) Il Consiglio di Sezione Soci.
- c) Il Presidente
- d) Il Vice-Presidente.

ARTICOLO 6

ASSEMBLEA DELLA SEZIONE SOCI

6.1 L'assemblea della Sezione Soci è convocata dal Presidente di Sezione Soci, sentito preventivamente il Presidente del Consiglio di Sorveglianza per concordare l'ordine del giorno.

Le assemblee della Sezione Soci sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti e deliberano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente Regolamento.

6.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio della Sezione Soci o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

6.3 Le assemblee delle Sezioni Soci possono essere convocate, oltre che nelle ipotesi previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, in funzione consultiva per esprimere al Consiglio di Sorveglianza:

- A) parere relativo all'attività della Cooperativa nelle località di competenza delle Sezioni Soci stesse;
- B) parere obbligatorio e non vincolante prima dell'approvazione del bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Sorveglianza.

6.4 Le assemblee possono essere anche convocate per informare i soci su temi individuati dal Consiglio di Sorveglianza.

6.5 La convocazione viene fatta tramite invito che deve essere affisso nei punti di vendita di competenza della Sezione Soci almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria della Cooperativa.

6.6 Dell'assemblea della Sezione Soci deve essere redatto un verbale, in forma sintetica, a firma del Presidente e del Segretario, copia del quale deve essere trattenuta agli atti della Sezione e un'altra

copia inviata alla Direzione delegata all'attività sociale della Cooperativa.

ARTICOLO 7

IL CONSIGLIO DI SEZIONE SOCI

7.1 Il Consiglio di Sezione Soci è strumento di collegamento e di rapporto con la base sociale a livello locale. Si compone di un numero non inferiore a 7 e non superiore a 25 membri.

7.2 Il Consiglio di Sezione Soci è eletto sulla base delle disposizioni di cui al successivo Titolo II del presente Regolamento.

7.3 Il consiglio della sezione soci viene eletto per la durata di tre anni. I consiglieri sono sempre rieleggibili. Il Consiglio di Sorveglianza, in presenza di circostanze eccezionali e motivate, può deliberare la proroga della durata del mandato dei Consigli di Sezione Soci, indicandone espressamente le specifiche motivazioni. La proroga è disposta per un periodo determinato, comunque non superiore a 12 mesi, non ulteriormente prorogabile. Tale deliberazione dovrà essere assunta all'unanimità.

7.4 Nel caso venissero a mancare durante il periodo dell'incarico uno o più membri del Consiglio, gli stessi possono essere sostituiti tramite cooptazione a cura dello stesso Consiglio di Sezione Soci, tenendo conto in primo luogo delle indicazioni emerse dalle elezioni. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza degli altri. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri eletti, il Consiglio di Sorveglianza della Cooperativa provvederà a convocare l'assemblea della Sezione Soci interessata per procedere a nuove elezioni.

ARTICOLO 8

COMPITI DEL CONSIGLIO DI SEZIONE SOCI

8.1 Sono compiti del Consiglio di Sezione Soci:

- a) svolgere le funzioni previste all'art. 3 del presente regolamento;
- b) predisporre ed elaborare il piano annuo di attività della Sezione Soci con il relativo preventivo di spesa, curarne l'organizzazione e la concreta realizzazione.

8.2 Per favorire una vita democratica ed associativa più intensa e visibile, i Consigli possono coordinarsi, a livello di zone omogenee, per realizzare iniziative e programmi comuni.

ARTICOLO 9

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI SEZIONE SOCI

9.1 Il Consiglio di Sezione Soci elegge, tra i propri membri, il Presidente e uno o più Vice Presidente fino ad un massimo di tre. Il Consiglio nomina, anche di volta in volta, un segretario per la redazione dei verbali delle riunioni. Una copia del verbale deve essere conservata agli atti della Sezione ed un'altra inviata alla Direzione della Cooperativa delegata alle attività sociali.

9.2 L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti avviene a scrutinio palese, salvo che la maggioranza dei presenti non chieda la votazione a scrutinio segreto.

9.3 Il Consiglio assegna ad alcuni suoi membri incarichi di coordinamento nei settori di attività inerenti l'attuazione del programma della Sezione Soci.

ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI SEZIONE SOCI

10.1 Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese, a seguito di convocazione del suo Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Sezione Soci devono essere invitati i membri del Consiglio di Sorveglianza in rappresentanza del territorio e la convocazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Esso può essere convocato anche dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

10.2 L'avviso di convocazione deve essere fatto a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo idoneo, dando modo ai membri del Consiglio di venirne a conoscenza almeno 4 giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta almeno un giorno prima della riunione con mezzi idonei a garantire che i membri del Consiglio siano informati.

10.3 Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue determinazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti nei seguenti casi:

- la nomina del Presidente e/o del o dei Vice Presidente/i;
- la nomina del Tesoriere;
- la sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Sezione Soci;
- la proposta dei componenti la commissione elettorale della Sezione Soci;
- le proposte per le candidature al Consiglio di Sorveglianza;
- l'approvazione del piano di attività della Sezioni Soci.

In tutti gli altri casi, le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite a prescindere dal numero dei suoi componenti e deliberano a maggioranza dei presenti.

10.4 Possono decadere dal Consiglio, su delibera dello stesso, coloro che risultino assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, comunicato al Presidente.

ARTICOLO 11

COMPITI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI SEZIONE SOCI

11.1 Il Presidente delle Sezione Soci ha, oltre ai poteri delegategli dal Consiglio in sede di nomina, i seguenti compiti:

- A. mantenere i rapporti fra la Sezione Soci ed il Consiglio di Sorveglianza della Cooperativa;
- B. convocare, quando necessario o richiesto da 1/3 dei membri, il Consiglio;
- C. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio della Sezione Soci e nominare per ogni riunione il Segretario;
- D. sovrintendere alla realizzazione del programma di attività sociali nel rispetto del relativo budget della Sezione;
- E. curare i rapporti con il Movimento cooperativo locale, con gli Enti territoriali, con le Associazioni di volontariato e con ogni altro ente o organismo operante nel territorio, con riferimento alle iniziative e alle attività di carattere locale promosse o partecipate dalla Cooperativa, nell'ambito delle attività di natura istituzionale, sociale e relazionale; tali attività sono svolte previa condivisione con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ferme restando le attribuzioni e le competenze degli organi di rappresentanza generale della Cooperativa e senza poteri di rappresentanza legale o negoziale della stessa;
- F. rispondere della corretta amministrazione delle spese effettuate dalla Sezione;
- G. tenere e conservare la corrispondenza e tutti gli atti della Sezione, anche se non espressamente indicati nel presente regolamento;
- H. mantenere rapporti, nell'ambito delle competenze del Consiglio, con i responsabili dei punti vendita della Cooperativa e/o sue partecipate, presenti nel proprio territorio.

11.2 Il Vice Presidente, oltre a sostituire il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, supporta il Presidente nel coordinamento per la realizzazione del programma delle attività sociali nel rispetto del budget stanziato, coinvolgendo tutti i componenti del Consiglio. Il Vice Presidente si occupa, in via diretta ed esclusiva, di quelle materie delegategli dal Consiglio.

11.3 Il Consiglio della Sezione Soci individua tra i propri componenti quello a cui affidare il compito di tesoriere. Il Tesoriere risponde della corretta amministrazione del budget, eventualmente attribuito alla Sezione Soci.

ARTICOLO 11 BIS**CONSULTA DEI PRESIDENTI E DEI VICE PRESIDENTI**

I Presidenti e i Vice Presidenti delle Sezioni Soci si riuniscono in una Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti convocata dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, di norma con cadenza mensile.

La Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti, oltre alla funzione specifica di cui all'articolo 37 dello Statuto - — avente ad oggetto l'espressione del parere sulle previsioni del budget predisposto dal Consiglio di Gestione riguardanti iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati ai soci medesimi — ha funzioni consultive e propositive.

ARTICOLO 12**RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLA COOPERATIVA**

12.1 Nello svolgimento delle loro funzioni, i Consigli di Sezione Soci per il coordinamento delle iniziative e delle attività che riguardano la base sociale hanno rapporti con la struttura organizzativa delegata alle attività sociali facenti capo al il Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

12.2 Il Consiglio di Sorveglianza consulta il Consiglio di Sezione Soci competente su questioni di particolare rilevanza che riguardano il territorio ed i punti di vendita delle Sezioni Soci.

ARTICOLO 13**LE AREE VASTE**

13.1 Le Aree Vaste, previste dall'articolo 29 dello Statuto, sono istanze dell'organizzazione sociale territoriale che aggregano più Sezioni Soci secondo criteri di omogeneità geografica e socio-economica, come determinati dal Consiglio di Sorveglianza.

13.2 In sede di rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, le Aree Vaste concorrono al procedimento di individuazione delle candidature secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elezione Consiglio di Sorveglianza.

13.3 L'istituzione delle Aree Vaste non è obbligatoria ed è disposta dal Consiglio di Sorveglianza in funzione di specifiche esigenze organizzative e di partecipazione della base sociale.

13.4 Le Aree Vaste esercitano esclusivamente le prerogative espressamente attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento e operano quali sedi di coordinamento tra le Sezioni Soci in relazione alle predette funzioni. Esse non dispongono di autonoma capacità deliberativa né di poteri di rappresentanza generale della base sociale, restando ferme le competenze delle Sezioni Soci quali unità organizzative fondamentali della partecipazione cooperativa.

ARTICOLO 14**I GRUPPI DI INTERESSE**

14.1 I Gruppi di Interesse sono istanze della organizzazione sociale, che aggregano i soci non su base territoriale, ma attorno a specifici interessi dei soci, individuati su base omogenea, correlati alle modalità di svolgimento dello scambio mutualistico, all'oggetto dello stesso, a particolari modalità di svolgimento del rapporto sociale con la Cooperativa o a rapporti con la comunità.

14.2 La loro istituzione non è obbligatoria, ma ove se ne ritenga l'opportunità è disposta dal Consiglio di Sorveglianza, in accordo con quanto previsto dal presente Regolamento, sentito il parere della Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Sezioni Soci o su proposta di quest'ultima.

14.3 La delibera di istituzione dello specifico Gruppo di interesse, ne stabilisce e ne disciplina il funzionamento, le modalità di adesione da parte dei soci e le concrete attribuzioni che possono prevedere, sulle materie di competenza, pareri consultivi non vincolanti; fissa altresì le soglie dimensionali e le modalità attraverso le quali dare rappresentanza ai Gruppi di Interesse nel

Consiglio Generale delle Sezioni Soci.

TITOLO III ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI SEZIONE SOCI

ARTICOLO 15

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

15.1 Il Consiglio di Sorveglianza, nell'anno che precede il rinnovo dei consigli delle sezioni soci, definisce le date di svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 16

COMMISSIONE ELETTORALE DELLA SEZIONE SOCI

16.1 L'assemblea della Sezione Soci, che precede il rinnovo del Consiglio di Sezione Soci, su proposta del Consiglio di Sezione soci uscente:

- a) nomina una commissione elettorale formata da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 5, dei quali uno con la carica di presidente, scelti fra i soci della Sezione Soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre anni, di comprovata esperienza all'interno degli organi sociali della cooperativa, o dei Consigli delle Sezioni Soci anche attraverso forme di collaborazione con le stesse, o in realtà sociali operanti nel territorio, o di approfondita conoscenza del movimento cooperativo, o di appartenenza ad organismi direttivi dello stesso movimento.
- b) determina il numero dei componenti di ciascun consiglio della sezione soci, da un minimo di sette a un massimo di venticinque, sulla base delle caratteristiche territoriali e del numero degli appartenenti alla sezione relativa;

16.2 Più sezioni soci possono proporre all'assemblea la medesima commissione elettorale.

16.3 La commissione elettorale può essere sostituita dalla commissione elettorale di cui all'art. 44 dello Statuto qualora lo richieda o, in sua assenza, da altra commissione elettorale.

16.4 Le commissioni elettorali delle sezioni soci sono garanti del rispetto del Titolo III del presente regolamento. Per la gestione delle operazioni di voto, le commissioni elettorali saranno coadiuvate da personale della Cooperativa e/o soggetti terzi individuati e formalmente incaricati dalla cooperativa stessa

ARTICOLO 17

AUTOCANDIDATURE E FORMAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI

17.1 Per poter concorrere a far parte del Consiglio della Sezione Soci è necessario presentare la propria autocandidatura. Le commissioni elettorali delle Sezioni Soci predispongono la lista dei candidati dopo aver valutato le autocandidature sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 19. La commissione elettorale della Sezione Soci decide a maggioranza; in caso di parità decide il voto del presidente.

17.2 Le commissioni elettorali delle Sezioni Soci, in considerazione del principio che tutti i territori devono essere rappresentati, nel rispetto del numero dei consiglieri stabilito ai sensi del precedente articolo 16 lett. b), dovrà formare – con riferimento alle sezioni soci che rappresentano più comuni o anche solo frazioni – più liste da sottoporre alle votazioni.

ARTICOLO 18

PRESENTAZIONE DELLE AUTOCANDIDATURE

18.1 L'apertura delle autocandidature deve avvenire entro 180 giorni dall'ultima assemblea delle

sezioni soci che ha nominato la commissione elettorale delle sezioni soci. L'autocandidatura a componente del consiglio della propria sezione soci deve pervenire almeno entro 30 giorni dall'apertura delle autocandidature. Tale data è resa nota con apposito avviso affisso nei punti di vendita. Il modulo per la proposta di autocandidatura sarà disponibile presso i box informazioni dei punti di vendita e presso le Sezioni Soci, nonché sul sito web della cooperativa. La proposta di autocandidatura deve essere presentata dal candidato per iscritto, su modulo predisposto debitamente firmata e datata, ai box informazioni dei punti di vendita di riferimento della sezione soci di appartenenza del candidato.

In alternativa la Cooperativa può rendere disponibile la presentazione della proposta di candidatura con modalità alternative anche digitali.

Ai proponenti candidati verrà rilasciata un'apposita ricevuta.

Il presente regolamento e lo statuto saranno a disposizione presso le Sezioni Soci, i box informazioni e sul sito web della cooperativa nell'area riservata ai soci.

ARTICOLO 19

REQUISITI PER LA CANDIDATURA E CAUSE DI ESCLUSIONE

19.1 Sono requisiti essenziali per presentare la propria disponibilità ad essere candidato:

- a) non aver svolto o svolgere e/o aver ricoperto incarichi in palese contrasto con l'attività e gli interessi della Cooperativa e del Movimento Cooperativo nel suo complesso;
- b) essere iscritto nel libro dei soci della cooperativa da almeno sei mesi prima della data di inizio delle operazioni di voto;
- c) partecipare allo scambio mutualistico con almeno uno dei seguenti requisiti nel corso dell'ultimo anno:
 - i. aver effettuato acquisti di beni o servizi nei punti di vendita della cooperativa;
 - ii. aver partecipato ad un'assemblea;
 - iii. avere un rapporto di prestito sociale con la cooperativa.

19.2 Sono requisiti preferenziali per presentare la propria disponibilità ad essere candidato:

- a) aver collaborato con le sezioni soci o partecipato ad iniziative delle stesse;
- b) aver svolto attività in organizzazioni con scopi sociali, educativi, culturali e di tutela dell'ambiente;
- c) aver partecipato alle assemblee;
- d) il curriculum personale;
- e) l'esperienza maturata nel movimento cooperativo.

19.3 Sono cause di esclusione:

- a) far parte della commissione elettorale della sezione soci;
- b) essere dipendente della Cooperativa o di società da questa controllate;
- c) essere stato, in qualità di socio eletto, ingiustificatamente assente al cinquanta per cento delle riunioni del consiglio di sezione soci.

19.4 I requisiti previsti dal presente articolo 19, di cui il candidato dovrà dare atto nella propria autocandidatura e nel questionario di autovalutazione, saranno valutati e approfonditi dalle commissioni elettorali delle sezioni soci che a tal fine potranno anche organizzare colloqui conoscitivi con i singoli candidati.

ARTICOLO 20

NUMERO DELLE CANDIDATURE

20.1 Il numero delle candidature da sottoporre alla votazione non può superare del cinquanta per cento il numero dei candidati da eleggere.

20.2 In caso di proposte di candidature eccedenti, la commissione elettorale, con decisione insindacabile, provvede a selezionarle per portarle al numero di candidature stabilito.

ARTICOLO 21

INFORMAZIONI SUI CANDIDATI E LIMITI ALLA CAMPAGNA ELETTORALE

21.1 Per facilitare la propria conoscenza, i candidati possono indicare all'interno dell'autocandidatura le proprie aree di interesse sui temi definiti dal piano sociale, fornire le altre informazioni contenute nella proposta di candidatura e la fototessera.

21.2 Non è consentita invece alcuna forma di campagna elettorale pubblica, sia personale che a favore di terzi, realizzata nel punto di vendita o nelle sue adiacenze. Sono consentite forme di campagna elettorale esplicita non in favore di terzi, realizzate solo fuori dai punti vendita o delle sue adiacenze. L'accertamento della violazione di tale norma da parte della commissione elettorale della sezione soci comporta l'ineleggibilità.

ARTICOLO 22

ORGANIZZAZIONE DELLA FASE ELETTORALE

22.1 Il Consiglio di Sorveglianza, tramite le direzioni a suo supporto, si incarica di organizzare la fase elettorale. In particolare prima del voto:

- a) riunisce i presidenti e i vice presidenti dei Consigli delle Sezioni Soci per le informazioni dettagliate sulle operazioni elettorali;
- b) riunisce i presidenti delle Commissioni Elettorali delle Sezioni Soci e definisce con loro gli aspetti organizzativi;
- c) predispone il materiale occorrente per le operazioni di voto.
- d) adotta le determinazioni necessarie a disciplinare i profili della fase elettorale non espressamente previsti o sufficientemente dettagliati dallo Statuto e dai Regolamenti della Cooperativa, nel rispetto dei relativi principi.

22.2 La lista delle candidature è composta in ordine alfabetico sulla base di una lettera dell'alfabeto estratta a sorte dal Presidente della Commissione Elettorale della Sezione Soci di riferimento o in sua assenza da altro componente della commissione elettorale; per ciascun nominativo deve indicare la data di nascita, l'occupazione e se consigliere uscente. I candidati, nello stesso ordine, sono elencati anche sulla scheda elettorale.

ARTICOLO 23

VOTAZIONE

23.1 La composizione di ciascun consiglio di sezione soci viene definita mediante voto segreto espresso dai soci iscritti alla sezione stessa. La Cooperativa garantisce le operazioni di voto nei seggi ubicati nei punti di vendita. Ciascun socio esercita il proprio diritto di voto presso il seggio elettorale in uno dei punti di vendita facente parte della propria sezione soci anche con modalità alternative, elettroniche e/o digitali o comunque idonee a garantire l'identificazione del socio.

23.2 Il seggio sarà collocato in modo da consentire la riservatezza del voto. In ciascun seggio le operazioni di voto si svolgono in un arco di tempo che va da uno a sei giorni. L'orario, l'elenco dei seggi e la lista dei candidati saranno comunicati presso i punti di vendita, nonché sul sito web della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. Non è ammesso il voto per delega.

23.3 Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci della cooperativa almeno novanta giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto.

23.3 Al termine di ogni giornata di votazione il Presidente della Commissione Elettorale della

Sezione di riferimento, o un suo incaricato, prende in custodia l'urna e le schede, appone la propria firma sul sigillo di chiusura assieme a quella dei componenti della commissione presenti, la ripone in luogo protetto e la riconsegna ai componenti del seggio alla ripresa delle operazioni di voto.

23.4 Qualora le votazioni si svolgano mediante modalità elettroniche o digitali, saranno adottate soluzioni tecniche e organizzative idonee a garantire la segretezza e la personalità del voto, la certa identificazione degli aventi diritto, la sicurezza del sistema, nonché l'integrità e la verificabilità dei risultati.

ARTICOLO 24

IDENTIFICAZIONE DEL SOCIO VOTANTE

24.1 Il socio, per esprimere il proprio voto, deve presentare la carta socio e un documento di identità valido. L'avvenuto esercizio del diritto di voto è comprovato dalla lettura ottica della carta socio. In mancanza della carta socio, la commissione elettorale deve comunque verificare la qualità di socio.

ARTICOLO 25

ESPRESSIONE DEL VOTO E CRITERI DI ELEZIONE

25.1 Il socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei soci che devono risultare eletti.

25.2 Risulteranno eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione a socio della cooperativa.

ARTICOLO 26

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE

26.1 Le Commissioni elettorali delle Sezione Soci devono valutare la correttezza delle operazioni di voto. Qualora vengano riscontrate irregolarità, la commissione elettorale annulla la consultazione e ripete le operazioni di voto.

26.2 La Commissione Elettorale della Sezione Soci, concluse le operazioni di voto in tutti i seggi della propria sezione, provvede allo spoglio delle schede presso la sede della sezione soci entro tre giorni feriali, redige un verbale e lo trasmette al Consiglio di Sorveglianza. Anche alle operazioni di spoglio, nelle ipotesi di votazioni mediante modalità elettroniche o digitali si applica il principio di cui all'ultimo comma dell'art. 23.4 del presente Regolamento. Copia del verbale sarà anche consultabile dai soci presso la sede della sezione soci di appartenenza e/o presso il Punto di Ascolto dei punti vendita nei trenta giorni successivi alla sua redazione.

26.3 I risultati della votazione verranno resi noti, entro quindici giorni dal termine delle operazioni di voto, presso i punti di vendita e sul sito web della cooperativa.

26.4 Ciascun Presidente della Commissione Elettorale della Sezione Soci convoca senza indugio la prima riunione del Consiglio di Sezione soci neo-eletto.

ARTICOLO 27

NORMA TRANSITORIA

I Consigli di Sezione Soci in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano in carica fino al mese di novembre 2027. La suddetta proroga è disposta in via eccezionale e limitatamente al periodo necessario a consentire il completamento del processo di integrazione organizzativa e il riallineamento del sistema di rappresentanza territoriale.

Resta fermo che, alla scadenza così determinata, si procederà al rinnovo dei Consigli di Sezione Soci secondo le modalità previste dal presente Regolamento.